

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G14240 **del** 08/11/2018

Proposta n. 18334 **del** 08/11/2018

Oggetto:

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di "Ecovillage – Centro Commerciale, nel Comune di Marino, Provincia di Roma, in località Casa Negroni – Via del Divino Amore". Proponente Società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. già IDeA Fimit SGR S.p.A. - Registro elenco progetti VIA: n. 37/2017.

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis, parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sul progetto di *“Ecovillage – Centro Commerciale, nel Comune di Marino, Provincia di Roma, in località Casa Negroni – Via del Divino Amore”*. Proponente Società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. già IDeA Fimit SGR S.p.A. - Registro elenco progetti VIA: n. 37/2017.

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente *“Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell’8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni”*;

Vista la D.G.R. n. 615 del 3/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 6/09/2002 n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss.mm.ii.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 3/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot. n. 0561137 del 06/11/2017 *“Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”*;

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paola Pelone;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, *“Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”*;

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le *“Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104”*;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Vista l'istanza del 26/05/2017, con la quale la Società IDeA Fimit SGR S.p.A. ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Valutazione Impatto Ambientale, il progetto di *"EcoVillage – Centro Commerciale, nel Comune di Marino, Provincia di Roma, in località Casa Negrone – Via del Divino Amore"* ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale.

Preso atto che l'opera in oggetto pur ricadendo tra quelle elencate nell'Allegato IV, punto 7, lettera b), della parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Società proponente ha richiesto la procedura di V.I.A.

Preso atto che la Società IDeA Fimit SGR S.p.A. ha effettuato in data 26/05/2017, il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area V.I.A., nonché presso la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Marino, come risulta dall'avviso pubblicato a mezzo stampa, a norma dall'art. 23, c.1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda le misure di pubblicità:

- il Proponente alla consegna dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e degli elaborati di progetto di cui all'**Allegato A**, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano *"Il Tempo"* del 26/05/2017 l'annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
- il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 37/2017 dell'elenco.

Considerato che con nota prot. n. 278952 del 31/05/2017, l'Area V.I.A. ha comunicato alla Soc. Proponente che:

- l'intervento *"EcoVillage – Centro Commerciale"*, che impegna una superficie territoriale di circa 6 ettari, risulta essere ubicato nel lotto Z7, quest'ultimo ricompreso nel Programma Integrato di Intervento denominato *"EcoVillage"* la cui estensione complessiva interessa un'area di circa 50,80 ettari;
- a norma dell'Allegato IV, punto 7, lettera b) della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. i *"progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari ..."* devono essere sottoposti alla procedura di V.I.A. anche in virtù dei disposti di cui al punto 4.1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, in quanto nella valutazione occorre considerare gli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione di interventi che possono incidere nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Pertanto l'avvio della fase istruttoria sull'intervento in oggetto potrà avvenire solo successivamente all'attivazione della procedura di V.I.A. sul progetto dell'intero Programma urbanistico sopra richiamato, al fine di assicurare la contestualità dei procedimenti.

Preso atto che la Società IDeA Fimit SGR S.p.A., con nota del 28/06/2017, inviata a mezzo PEC ed acquisita con prot. n. 330500 del 28/06/2018, ha comunicato che *"I proprietari delle aree ricadenti nel Programma Integrato di Intervento denominato "EcoVillage" [...] hanno costituito in data 22 febbraio 2016 un consorzio di urbanizzazione denominato "Consorzio EcoVillage", il cui scopo è, inter alia, quello di coordinare e rappresentare i consorziati in relazione al programma urbanistico"* ed ancora che *"ogni comunicazione di codesto ufficio (Area V.I.A.) afferente il programma urbanistico nel suo complesso dovrà essere indirizzata al Consorzio EcoVillage, [...]"*.

Dato atto che la normativa di settore in merito allo svolgimento della procedura di V.I.A. di competenza regionale, ha subito numerose e significative modifiche a seguito della pubblicazione e dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 06/07/2017), che ha introdotto il procedimento autorizzatorio unico regionale, disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. n.

152/06, che al comma 7 stabilisce che “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto”.

Preso atto che la Società IDeA Fimit SGR S.p.A., con nota inviata a mezzo PEC del 25/07/2017 e acquisita con prot. n. 384623 del 26/07/2017, ha chiesto all’Area V.I.A. di “... provvedere, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2017, ad assegnare alla Società proponente, tenuto anche conto della pausa estiva, un congruo termine per provvedere alle eventuali integrazioni documentali ed agli ulteriori adempimenti necessari per effetto della nuova disciplina applicabile in materia di VIA”.

Preso atto che per quanto concerne la partecipazione al procedimento di cui all’istanza di V.I.A. del 26/05/2017, si evidenzia che:

- Nel termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, della parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono pervenute le seguenti osservazioni:

Amministrazione/Ente/ Società/Associazioni/Privati	Data della nota	Ricezione Regione Lazio – Area V.I.A.
Comitato di Quartiere Santa Maria delle Mole Marino	Prot. n. 015-2017 del 24/07/2017	Prot. n. 379445 del 24/07/2017
Assemblea contro la cementificazione di Marino Associazione contro le nocività	/	Prot. n. 381346 del 25/07/2017
Comitato di cittadini Argine via Divino Amore (ADA) Marino, Roma Associazione Italia Nostra – sezione Castelli Romani Circolo LegAmbiente Appia Sud “Il riccio” ONLUS	24/07/2017	Prot. n. 381347 del 25/07/2017
Comitato di cittadini Argine via Divino Amore (ADA) Marino, Roma Comitato di Quartiere Santa Maria delle Mole	24/07/2017	Prot. n. 381349 del 25/07/2017
Italia Nostra – Sezione Castelli Romani	22/07/2017	Prot. n. 381350 del 25/07/2017
Comitato NO TIR FRATTOCCHIE	24/07/2017	Prot. n. 381771 del 25/07/2017
Comune di Marino – Il Sindaco	25/07/2017	Prot. n. 383020 del 25/07/2017
Sig. Lucarelli Roberto	25/07/2017	Prot. n. 384427 del 25/07/2017
Sig. Cicerchia Daniele	24/07/2017	Prot. n. 384429 del 25/07/2017

- Oltre i termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuta la seguente osservazione:

Amministrazione/Ente/ Società/Associazioni/Privati	Data della nota	Ricezione Regione Lazio – Area V.I.A.
Legambiente Appia Sud “Il riccio”	24/07/2017	Prot. n. 384609 del 26/07/2017

Preso atto che, in linea con i contenuti esposti nella nota soprarichiamata prot. n. 278952 del 31/05/2017 dell'Area V.I.A. nella quale si rilevava l'esigenza di assicurare la contestualità dell'iter procedimentale dei due interventi relativi al centro commerciale e al progetto di sviluppo di area urbana al fine di considerare, nell'ambito istruttorio, gli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione delle opere, in data 14/11/2017, il Consorzio Ecovillage ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto denominato “Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage, nel Comune di Marino (RM), in località Casa Negroni – Via del Divino Amore” – (Registro elenco progetti VIA: n. 70/2017), intervento che ricomprende tutte le opere previste nell'attuazione dell'intero Programma Integrato di Intervento denominato “EcoVillage”.

Considerato che con nota prot. n. 591456 del 21/11/2017, l'Area V.I.A. ha chiesto alla Soc. Proponente di formulare l'istanza presentata a norma dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e di evidenziare nel contempo l'elenco dei titoli abilitativi, oltre a quelli ambientali, che si intendessero richiedere nell'ambito del procedimento in esame, in riscontro alla nota del 25/07/2017 della Società IDeA Fimit SGR S.p.A.

Preso atto che con la nota inviata a mezzo PEC del 27/11/2017 e acquisita con prot. n. 603330 del 28/11/2017, la Società IDeA FIMIT SGR S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in DeA Capital Real Estate SGR S.p.A.

Preso atto che con nota del 11/12/2017, acquisita con prot. n. 628615 in pari data, la Società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. già IDeA Fimit SGR S.p.A., ha rinnovato l'istanza di V.I.A. conformemente ai disposti di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. depositando nuova documentazione progettuale di cui all'**Allegato B** (Registro elenco progetti VIA: n. 37/2017).

Considerato che con nota prot. n. 4546 del 04/01/2018, l'Area V.I.A. ha comunicato alle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale, come previsto dall'art. 27 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione depositata.

Preso atto che a seguito dell'invio della suddetta comunicazione (prot. n. 4546 del 04/01/2018 - Area V.I.A.) sono pervenute le note di seguito elencate:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Sezione IX Prevenzione Incendi – Polo Centrale, nota prot. n. 943 del 08/01/2018, acquisita con prot. n. 8865 del 08/01/2018, comunicazione ai sensi della Legge 241/90, art. 10 bis;
- Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento V – Servizio I “Servizi alle imprese e Sviluppo locale”, nota prot. n. 11122 del 22/01/2018, acquisita con prot. n. 34027 del 22/01/2018, richiesta di integrazione documentale;
- Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, Area Commercio e Servizi al Consumatore, nota prot. n. 44023 del 26/01/2018, richiesta di integrazione documentale;
- Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VII – Viabilità e infrastrutture viarie, Ufficio di Direzione “Viabilità Sud”, nota prot. n. 19395 del 02/02/2018, acquisita con prot.n. 62558 del 05/02/2018, richiesta integrazioni documentali.

Considerato che con nota prot. n. 66508 del 06/02/2018, l'Area VIA ha richiesto alla Società proponente di adeguare la documentazione di progetto, a norma dell'art. 27 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., informando la stessa che “... l'avvio della successiva fase di cui al comma 4, dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. avverrà tenendo conto dello stato di avanzamento dell'iter procedurale dell'intervento denominato “Sviluppo di area urbana – Print Ecovillage, nel Comune di Marino

(RM), in località Casa Negroni – Via del Divino Amore” – (Registro elenco progetti: n. 70/2017) del Consorzio Ecovillage [...]”. Alla Società proponente è stato infatti ribadito “...l’esigenza del contestuale espletamento dei due procedimenti sopra evidenziati in quanto nella valutazione occorre considerare gli impatti cumulativi derivanti dalla realizzazione di interventi che possono incidere nel medesimo contesto ambientale e territoriale, come peraltro già evidenziato nelle note prot. n. 278952 del 31/05/2017, prot. n. 591456 del 21/11/2017” dell’Area V.I.A.

Preso atto che con nota prot. n. 7426/2018 del 05/02/2018, acquisita con prot. n. 65362 del 06/02/2018, il Comune di Marino ha rilevato che gli elaborati progettuali a corredo dell’istanza riguardassero solo il centro commerciale e non l’intera area del Programma Integrato di Intervento, ha pertanto richiesto integrazioni e nel contempo ha diffidato l’Area V.I.A. dal proseguire la procedura in oggetto in mancanza delle integrazioni suddette.

Considerato che con nota prot. n. 84331 del 14/02/2018, l’Area V.I.A. ha dato riscontro alla soprarichiamata nota del Comune di Marino, illustrando nel dettaglio l’iter procedimentale di Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti, con l’auspicio che “...Codesta Amministrazione Comunale, nelle successive fasi procedurali trasmetta alla scrivente struttura il proprio parere rispetto agli specifici profili di competenza, nel contempo la citata nota del 05/02/2018 viene trasmessa, in allegato [...], alle Società proponenti degli interventi in esame” ed alle amministrazioni ed enti potenzialmente interessati.

Preso atto che con nota prot. n. 9566/2018 del 14/02/2018, acquisita con prot. n. 83463 del 14/02/2018, il Comune di Marino ha invitato l’Area V.I.A. “... a rettificare senza indugio la nota 4546 del 04/01/2018 [...] notificando a tutti i soggetti interessati la richiesta di integrazioni presentata ...” dalla stessa Amministrazione comunale.

Preso atto che in data 08/03/2018, con le note inviate a mezzo PEC ed acquisite ai prot. n. 131196, 131197, 131198, 131200, 131205, 131208, 131209, 131211, 131214, 131216, 131220, 131221, 131225, 131226, 131228, 131231 del 09/03/2018, la Società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. già IDeA Fimit SGR S.p.A., ha trasmesso le integrazioni documentali di cui all’**Allegato C**.

Preso atto che con nota prot. n. 14970 del 13/03/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 141649 del 14/03/2018, il Comune di Marino ha trasmesso copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2018, avente ad oggetto “Protocollo d’Intesa Regione Lazio/Comune di Marino, di cui alle D.G.R. del Lazio n.123/2011 e D.C.C. n. 35/2011: sospensione dei suoi effetti sino all’adempimento e/o alla risoluzione con contestuale invito alla Regione Lazio e ai soggetti proponenti ad adempiere a quanto previsto nel medesimo protocollo. PRINT approvato con DGR Lazio 632/2011, PRINT approvato con DGR Lazio 614/2012, PRINT approvato DGR Lazio 16/2013: avvio del procedimento di sospensione dell’efficacia. Connesse deleghe e adempimenti”.

Preso atto che con nota prot. n. 157224 del 20/03/2018, l’Area V.I.A. ha chiesto all’Avvocatura Regionale e alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, vista la suddetta D.C.C. del Comune di Marino n. 2 del 28/02/2018, di esprimere una valutazione in merito alla vigenza del “Programma Integrato di Intervento e di riqualificazione urbanistica del comprensorio in località “Divino Amore” essendo sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che hanno determinato la sospensione cautelare dell’efficacia del Protocollo d’Intesa, quale atto presupposto all’approvazione dei PRINT e delle convenzioni urbanistiche. Nelle more dell’acquisizione dei chiarimenti richiesti, l’Area V.I.A. ha sospeso i termini istruttori relativi ai procedimenti di V.I.A. pendenti.

Preso atto che con nota prot. n. 21917/2018 del 19/04/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 229251 del 20/04/2018, il Comune di Marino, Area V Pianificazione Urbana, ha comunicato l’avvio

del procedimento di sospensione dell'efficacia, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, del *Programma Integrato di Intervento e di riqualificazione urbanistica in Variante al P.R.G. per la riqualificazione urbanistica del Comprensorio in località "Divino Amore", proposto da "Soc. EcoVillage srl", adottato con DCC di Marino n.37 del 03/08/2011 e approvato con DGR del Lazio n.16 del 15/02/2013.*

Considerato che con nota prot. n. 271303 del 10/05/2018, l'Area V.I.A. ha sollecitato l'Avvocatura Regionale e la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ad esprimersi nel merito di quanto richiesto con la nota prot. n. 157224 del 20/03/2018, ed in allegato ha trasmesso la nota prot. n. 21917/2018 del 19/04/2018, del Comune di Marino, Area V Pianificazione Urbana.

Viste le note prot. n. 268921 del 09/05/2018 e prot. n. 276467 del 11/05/2018 dell'Avvocatura Regionale in merito al P.I.I. località "Divino Amore".

Preso atto delle risultanze espresse dall'Avvocatura Regionale con le note prot. n. 268921 del 09/05/2018 e prot. n. 276467 del 11/05/2018, per la quale l'avvio del procedimento di sospensione del programma integrato di intervento (PRINT) posto in essere dall'Amministrazione comunale di Marino non comporta l'annullamento dei precedenti atti, fino a che la procedura avviata dal Comune stesso non sia conclusa, pertanto gli atti posti in essere non appaiono impeditivi allo svolgimento ed al proseguimento dell'attività amministrativa in corso da parte dell'Area V.I.A., ancorché in attesa dell'eventuale parere rilasciato dalla Direzione Territorio, per completezza di istruttoria.

Considerato che con nota prot. n. 289871 del 17/05/2018, l'Area V.I.A. ha effettuato la pubblicazione sul sito web delle integrazioni documentali inoltrate dalla Società proponente ed ha richiesto alle Amministrazioni ed agli Enti coinvolti nel procedimento, la verifica di adeguatezza della stessa documentazione.

Preso atto che con nota prot. n. 319350 del 30/05/2018, l'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Regione Lazio ha trasmesso in allegato la nota prot. n. 82735 del 13/02/2018 della stessa Area, riguardante l'opera in oggetto.

Preso atto che con nota prot. n. 31299/2018 del 05/06/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 335761 del 06/06/2018, il Comune di Marino, Area V Pianificazione Urbana, ha inoltrato una serie di osservazioni riguardanti l'opera in oggetto di carattere procedurale e documentale e altresì ha formulato la seconda diffida al prosieguo della procedura di V.I.A.

Preso atto che con nota del 27/06/2018, acquisita con prot. n. 386654 del 28/06/2018, il Comune di Marino ha inviato la terza diffida al prosieguo della procedura con richiesta urgente di archiviazione del procedimento.

Considerato che con nota prot. n. 497169 del 09/08/2018, l'Area V.I.A. ha chiesto alle seguenti strutture regionali ovvero Ufficio Legislativo della Presidenza, Segretariato Generale e Avvocatura Regionale, di ricevere precise indicazioni sul proseguimento dell'iter istruttorio, considerate le criticità emerse nella fase iniziale della procedura in argomento, dei reiterati avvisi formulati dal Comune di Marino come sopra richiamati, nell'ottica di garantire una corretta condotta ed evitare di esporre la Regione Lazio a contenziosi.

Preso atto che il Segretariato Generale della Regione Lazio, con nota prot. n. 549760 del 12/09/2018, ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dei procedimenti di V.I.A.

Preso atto che con nota prot. n. 63925 del 20/09/2018, acquisita con prot. n. 571736 del 21/09/2018, l'Arpalazio, Dipartimento Pressioni sull'Ambiente, Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori, ha fornito un inquadramento ambientale ed informazioni sulle eventuali criticità dei comparti suolo, risorse idriche ed aria rilevate nelle ordinarie attività di monitoraggio e controllo nelle aree interessate dall'intervento sottoposto ad istruttoria.

Considerato che la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", pubblicata sul BUR n. 86 del 23/10/2018, dispone all'art. 7, comma 1, l'ampliamento del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica.

Considerato che l'intervento in oggetto, in virtù della sopra richiamata Legge Regionale, rientra nel territorio oggetto di ampliamento del parco regionale dell'Appia Antica.

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, con nota prot. n. 661761 del 24/10/2018, l'Area V.I.A. ha chiesto un parere di competenza all'Ente di Gestione del Parco Regionale dell'Appia Antica, ovvero la conformità delle opere in argomento con le norme di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. n. 29/1997.

Preso atto che con nota prot. n. 5037 del 05/11/2018, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 691796 del 06/11/2018, il Parco Regionale dell'Appia Antica ha riscontrato la suddetta nota dell'Area V.I.A. ed ha comunicato quanto segue.

Premesso che con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della l.r. 7/2018 (Modifica della perimetrazione del Parco Regionale dell'Appia Antica, art. 7) viene ricompreso nel perimetro del Parco Regionale il comprensorio di cui all'oggetto, un'area già riconosciuta di grande pregio ambientale, paesaggistico e archeologico dal Piano del Parco del 2002, con la presente si riferisce sui vincoli conseguenti e cogenti nel territorio oggetto di ampliamento, per il seguito di competenza, relativamente ai compendi edificatori in procedura V.I.A. n. 37/2017 e n. 70/2017.

- **Vincolo ambientale**

Nelle Aree Naturali Protette di cui alla Legge 394/1991, nelle more di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco, vigono le norme di salvaguardia delle leggi istitutive, che nel caso della Regione Lazio sono quelle dell'art. 8 della l.r. 29/97.

In particolare la disciplina per le zone di ampliamento classificate A "di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione" prevede, per legge, che sia consentita edificazione esclusivamente per quanto previsto dagli strumenti urbanistici dei Comuni nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, nonché per interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendali (PUA). Nella fattispecie, gli interventi in questione risultano ricompresi in zone territoriali omogenee di tipo C) e D), per le quali la norma non prevede edificabilità.

- **Vincolo paesaggistico**

Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 (art. 142, co. 1 lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" sono aree tutelate ope legis come Beni Paesaggistici e pertanto sottoposti alle disposizioni della parte terza del medesimo Codice. [...]

Visto pertanto il progetto e l'entità degli interventi proposti;

Vista la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", pubblicata sul BUR n. 86 del 23/10/2018, che all'art. 7, comma 1, amplia il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica;

Considerato il contesto ambientale di riferimento e la mutata situazione vincolistica dell'area di intervento, come sopra evidenziato dall'Ente di Gestione del Parco Regionale dell'Appia Antica, che nella fattispecie asserisce che "... gli interventi in questione risultano ricompresi in zone territoriali omogenee di tipo C) e D), per le quali la norma non prevede edificabilità ...";

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di non dare corso alla valutazione disponendo l'archiviazione del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale, per progetto di "Ecovillage – Centro Commerciale, nel Comune di Marino, Provincia di Roma, in località Casa Negroni – Via del Divino Amore". Proponente: Società DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. già IDeA Fimit SGR S.p.A. - Registro elenco progetti VIA: n. 37/2017;

di trasmettere, la presente determinazione alla Società Proponente ed alle diverse Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it ;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flamina Tosini